

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1675)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) e dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1961 (V. Stampato n. 3085)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 1° AGOSTO 1961

**Agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio
del comune di Monfalcone**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che, entro il 31 maggio 1969, sorgeranno nel territorio del comune di Monfalcone, sono esenti dal pagamento

dei dazi doganali, semprechè non risultino producibili dall'industria nazionale.

Art. 2.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno, entro il 31 maggio 1969, nel territorio del comune di Monfalcone è concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Art. 3.

Le imposte di registro e quelle ipotecarie relative al primo trasferimento di immobili, a seguito di espropriazione o di compravendita, occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 1969, sorgeranno entro il territorio del comune di Monfalcone, sono stabilite nella misura fissa di lire duemila.

Le imposte sono dovute nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, ovvero con certificazione dell'Ufficio Tecnico Erariale, territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Art. 4.

Ai fini del trattamento tributario previsto dall'articolo 3, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di Finanza competente la quale accerta, per mezzo dei competenti organi tecnici, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalle imposte.

La domanda stessa deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione.

Art. 5.

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate nell'articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.